

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

ALLEGATO A alla Deliberazione n.02 del 10-06-2020

**COMUNE DI MOSCIANO  
SANT'ANGELO**  
*(Provincia di Teramo)*



**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

***ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Mosciano Sant'Angelo dell'Imposta Municipale Propria istituita, a decorrere dall'anno 2020,

dai commi 739-783 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ***ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA***

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 740 L. n. 160/2019, presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.

### ***ART. 3 – DEFINIZIONI***

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 si intende per:
  - a) fabbricato, l'unità immobiliare che è iscritta, o che deve essere iscritta, al Catasto Edilizio Urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato;
  - b) abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si considerano altresì abitazioni principali le fattispecie individuate all'art. 10 del presente regolamento;
  - c) pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

d) area fabbricabile è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.;

e) terreno agricolo, si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato, ovvero sono considerati terreni agricoli tutti quelli che non rientrano nella definizione di area fabbricabile, di cui alla lettera precedente del presente articolo, che siano o meno coltivati.

#### ***Art. 4 – SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO***

1. Il soggetto attivo dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato limitatamente al gettito dell'imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, così come stabilito all'art. 5 del presente regolamento.
2. Ai sensi del comma 743 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Sono inoltre soggetti passivi:
  - a) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - b) il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali;

- c) per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

#### ***ART. 5 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO***

1. Ai sensi del comma 744 dell'art. 1 L. n. 160/2019 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul rispettivo territorio. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria.
2. Le attività di accertamento e riscossione sono eseguite dal Comune di Mosciano Sant'Angelo, al quale ~~spetta~~ spettano(\*) le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

*(\*) correzione apportata nel corso della seduta consiliare del 10-6-2020*

#### ***ART. 6 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI***

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 745-746 dell'art 1 della L. n. 160/2019.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal comma 745 dell'art. 1 L. n. 160/2019.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3

dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

#### ***ART. 7 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI***

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Il Comune, su richiesta scritta del contribuente da presentare all'Ufficio Urbanistica in qualunque momento, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo. Il procedimento di verifica si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con provvedimento espresso che dovrà poi essere comunicato dal contribuente all'Ufficio Tributi al fine della corretta quantificazione dell'IMU per l'anno oggetto della richiesta di verifica. Qualora la richiesta sia stata presentata oltre il termine del versamento dell'acconto (16 giugno), il contribuente terrà conto dell'esito dell'istruttoria in sede di versamento del saldo.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso e di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, determina per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Mosciano S. Angelo. Non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella delibera sopra richiamata, di conseguenza non costituiscono diritto al rimborso eventuali somme versate in eccedenza in seguito al calcolo dell'imposta sulla base di valori superiori ai minimi fissati dalla Giunta Comunale per le aree fabbricabili. I valori suddetti potranno essere variati con Deliberazione della Giunta Comunale. Nelle more dell'approvazione del presente regolamento, i valori delle aree fabbricabili sono determinati con Delibera di G.C. n° 46 del 21.02.2006 (Delibera di Adeguamento valori aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili). Sono fatte salve altre delibere successive.

#### ***ART. 8 –RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE***

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, purché (1) il contratto sia registrato, (2) il comodante possieda solo l'abitazione sita nel Comune di Mosciano Sant'Angelo concessa in comodato, ovvero anche una seconda abitazione che sia adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e (3) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile oggetto del comodato. Il comodante può beneficiare della riduzione della base imponibile anche in caso di decesso del comodatario, purché l'immobile rimanga l'abitazione del coniuge di quest'ultimo e vi siano figli minori.
2. L'inagibilità o inabitabilità di cui alla precedente lett. b) consiste in un degrado strutturale sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. c) e d) del D.p.R. n.380/2001. Deve pertanto trattarsi di fabbricati diroccati, pericolanti e fatiscenti. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero stato di abbandono e di non utilizzo del bene. Non costituisce causa di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle utenze di gas, energia elettrica o altri servizi pubblici. Essa è accertata dall'Ufficio Urbanistica comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

***ART 9 —DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E ALLOGGI  
ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI***

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La medesima detrazione si applica anche agli immobili regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le Case Popolari (IACP). Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire della agevolazione di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della rata a saldo.

#### ***ART. 10 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.1 comma 741 lett. c) L.160/2019, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
3. Si considerano altresì assimilate alle abitazioni principali:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, purché adibiti ad abitazione principale;



- c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituendo tale provvedimento, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, diritto di abitazione in capo dal genitore affidatario;
  - d) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire della agevolazione del presente articolo dovranno essere oggetto di apposita dichiarazione.

***ART. 11 – AGEVOLAZIONE PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO***

1. È prevista l'applicazione di un'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta ed affini, entro il primo grado, a condizione che il comodatario vi abbia la residenza anagrafica e vi dimori abitualmente.
2. I soggetti interessati di cui al precedente comma 1 devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota agevolata, mediante la presentazione presso l'Ufficio Tributi del Comune di Mosciano Sant'Angelo di una dichiarazione presentata secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 16 del presente regolamento in cui dovranno specificare, oltre ai dati completi del comodante e del comodatario, i dati catastali dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito .

3. La dichiarazione presentata, in mancanza di variazioni che comportino la decadenza del diritto, avrà effetto anche per gli anni successivi. La mancata presentazione della dichiarazione nei termini di cui sopra comporta l'esclusione dalle agevolazioni suddette.
4. Le agevolazioni avranno luogo limitatamente al periodo dell'anno per cui sussistono le condizioni di cui al comma 1, allorché queste vengano a cessare il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Tributi dell'Ente.
5. È fatta salva la possibilità di applicare la riduzione della base imponibile per i fabbricati concessi in comodato qualora siano sussistenti le condizioni previste all'art. 8 del presente Regolamento.

#### ***ART. 12 – ESENZIONI***

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie individuate al comma 759 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
2. Sono esenti, ai sensi del comma 758 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo articolo indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono altresì esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
3. Sono esenti, ai sensi del comma 758 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo articolo indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono altresì esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

#### ***ART. 13 – VERSAMENTI - DIFFERIMENTO TERMINI - INTERESSI***

1. Ai sensi del comma 762 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, in deroga all'articolo

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il versamento dell'Imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitari ed altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D , gravanti da una quota dell'IMU di spettanza statale , il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

**4.** Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**5.** I versamenti dell'Imposta Municipale Propria eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri purché la somma versata coincida con la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che lo ha effettuato ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, comunicando altresì i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale è stato effettuato il versamento congiunto.

**6.** Sulle somme dovute per imposta e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. (\*)

[Nota bene: i commi evidenziati in giallo sono stati così rinumerati nel corso della seduta del 10-

6-2020 in quanto la precedente numerazione all'interno dell'articolo era errata, nel senso che era così disposta: 1, 2, 3, 2, 3 e 4].

#### ***ART. 14 – VERSAMENTI E RIMBORSI DI MODESTA ENTITÀ***

1. Il contribuente è esonerato dal versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### ***ART. 15 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dalla Legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il rimborso può essere altresì richiesto in caso di sopravvenuta inedificabilità dell'area posseduta nell'anno coincidente a quello nel quale il versamento è stato effettuato. Il rimborso può essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento e la richiesta di rimborso, oltre alla prova di avvenuto pagamento, dovrà contenere i riferimenti catastali dell'area e tutte le informazioni comprovanti la sopravvenuta inedificabilità, che sarà verificata anche con l'Ufficio Tecnico. Qualora si accerti il diritto al rimborso, l'Ufficio competente procederà al versamento entro 180 giorni dalla fine dell'istruttoria.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si fa luogo al rimborso ovvero alla compensazione di cui ai commi

precedente delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 12,00 Euro.

#### ***ART. 16 – TERMINI E MODALITA' DI DICHIARAZIONE***

1. I soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali, presentano la dichiarazione relativa all'IMU entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. In caso di più contitolari, è ammessa la presentazione di una dichiarazione congiunta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Ai sensi del comma 770 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione di tali soggetti non ha effetto anche per gli anni successivi e pertanto deve essere presentata ogni anno.
4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

#### ***ART. 17 – FUNZIONARIO RESPONSABILE***

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il Funzionario responsabile ha altresì il potere di sottoscrivere i provvedimenti riguardanti tali attività (quali accertamenti, rimborsi, dinieghi) e rappresenta il Comune nei giudizi promossi per controversie relative al tributo stesso.
2. Il Funzionario responsabile del tributo può essere altresì nominato, con apposita delibera del dirigente o del responsabile apicale del Comune, Funzionario responsabile della riscossione cui sono attribuiti i poteri e le

funzioni i cui all'art. 1 co. 793 L. n. 160/2019.

#### ***ART. 18 – RISCOSSIONE COATTIVA***

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 .
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00.

#### ***ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI***

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.